

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

- I. DOVERI
- II. CODICE DISCIPLINARE
- III. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- IV. ORGANI COMPETENTI
- V. ORGANO DI GARANZIA
- VI. IMPUGNATIVA
- VII. DIRITTI
- VIII. NORME FINALI

Premessa

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene deliberato il seguente Regolamento.

CAPO I . Doveri dello Studente

- a. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
- b. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.
- c. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività.
- d. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
- e. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
- f. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
- g. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
- h. Lo Studente è tenuto a riferire ai Genitori le comunicazioni dell'Istituto e le comunicazioni dei Genitori all'Istituto.

- i. Lo Studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

CAPO II . Codice disciplinare

- a. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. Le sanzioni disciplinari si ispirano a un obiettivo educativo e, quindi, al recupero dello studente.
- c. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere- a discrezione del Dirigente Scolastico, in relazione all'infrazione - l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali ad esempio: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.
- d. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
- e. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
- f. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
- g. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- h. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- i. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.
- j. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico in corso. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- k. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.
- l. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.
- m. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti 2,3, e 4 del Capo III , nei dodici mesi successivi alla sanzione può essere escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa individuata dal Dirigente. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

- n. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
- o. I provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino a tre giorni - di cui al successivo CAPO III punto 2. - non si configurano come allontanamento dalla comunità scolastica: lo studente sospeso dalle lezioni curricolari partecipa comunque alle attività extracurricolari programmate, ai corsi di recupero pomeridiani, agli sportelli didattici e all'attività sportiva.

CAPO III . Provvedimenti disciplinari

1. Richiamo scritto (diffida verbale o ammonizione scritta)

- condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- disturbo continuato durante le lezioni, atteggiamenti maleducati, turpiloquio;
- lettura di testi non attinenti la lezione;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'istituto

2. Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni

- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative;
- consumo e / o diffusione di sostanze alcoliche;
- uso del cellulare durante l'attività didattica, soprattutto se nel corso di una prova di valutazione;
- recidiva di una o più infrazioni previste al punto 1.

3. Sospensione dalle lezioni da tre a dieci giorni e contestuale allontanamento dalla comunità scolastica (lo studente è escluso dalle lezioni e da tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa)

- recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente;
- uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali: a) riconducibili a persone che operano all'interno della comunità scolastica; b) non riconducibili allo svolgimento di attività didattico formative proprie della Scuola; c) riconducibili a "dati sensibili" tutelati da privacy.

4. Sospensione dalle lezioni da undici a quindici giorni e contestuale allontanamento dalla comunità scolastica (lo studente è escluso dalle lezioni e da tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa)

- danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- molestie continuate nei confronti di altri;
- ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- violenza intenzionale;
- offese molto gravi alla dignità della persona;
- uso e/o spaccio di sostanze psicotrope;
- atti violenti e molestie anche di carattere sessuale;
- pubblicazione su web di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli... che rechino grave offesa ai compagni o al Personale della Scuola;
- denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni e contestuale allontanamento dalla comunità scolastica (lo studente è escluso dalle lezioni e da tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa)

L'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni è un provvedimento straordinario, adottato dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. **Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico e contestuale allontanamento dalla comunità scolastica (lo studente è escluso dalle lezioni e da tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa)**

L'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

CAPO IV . Organi competenti

1. L'**Insegnante** è competente per le sanzioni di cui al punto 1.

2. Il **Dirigente scolastico** è competente per tutte le sanzioni che non prevedono la sospensione dalle lezioni.

3. Il **Consiglio di disciplina – si veda comma 8 del presente articolo** - decide sulle sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni, di cui al punto 2. del Capo III. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione. Il **Consiglio di classe** decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica di cui ai punti 3 e 4 del Capo III. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.

4. Il **Consiglio d'Istituto** ha competenza per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni.

5. Il Consiglio di disciplina, il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

8. Il Consiglio di disciplina di ciascuna classe è composto dal Dirigente Scolastico, da un Collaboratore del Dirigente, dal responsabile del settore e dal coordinatore della classe cui appartiene lo studente interessato al provvedimento.

CAPO V . Organo di garanzia

1. Il Consiglio di Istituto nomina un **Organo di Garanzia** composto dai membri della Giunta Esecutiva. Il Presidente ha diritto di voto.
2. L'Organo di Garanzia dura in carica per l'intero mandato della Giunta esecutiva.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.
4. I ricorsi avverso le decisioni degli organi competenti vanno rivolti all'organo di garanzia. I ricorsi devono essere presentati, da chiunque ne abbia interesse, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Nel caso di mancata decisione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
6. I provvedimenti decisi dall'Organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è comunicata allo studente interessato

CAPO VI. Impugnativa

1. Le decisioni dell'Organo di garanzia (Giunta esecutiva) possono essere impugnate presso l'Organo di garanzia regionale, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale e presieduto dal Direttore generale o da un suo delegato.
2. L'impugnativa deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia dell'Istituto.

CAPO VII. Diritti

1. Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale.
2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali.
3. Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola negli organi collegiali

5. Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola.
6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere i risultati, i criteri di verifica e di valutazione.
7. Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a conoscere la normativa in materia.
8. Lo studente ha diritto di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario extrascolastico.
9. Lo studente ha diritto a esprimere liberamente, mediante consultazione, la propria opinione nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.
10. Lo studente ha diritto - nell'ambito delle risorse disponibili - a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.
11. Lo studente ha diritto alla disponibilità e all'utilizzo delle attrezzature della scuola, in base a quanto previsto dal regolamento scolastico.
12. Lo studente ha diritto a servizi per la promozione della salute, dello stare bene insieme, di assistenza psicologica.
13. Lo studente ha diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di corso, di istituto, sulla base di interessi comuni; in via ordinaria, ciò è possibile nelle forme previste dalle vigenti norme e dal P.O.F.
14. Gli studenti hanno diritto a svolgere, in orario extrascolastico, iniziative di carattere culturale o umanitario all'interno della scuola, utilizzandone i locali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

3.8. Norme finali

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei Servizi dell'Istituto. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli Organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.
2. Del presente Regolamento di disciplina fa parte integrante la Regolamentazione interna (relativa alle assenze, agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate).
3. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa.